

LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI

CAPO I
OGGETTO E FINALITA'

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data

26/6/2021

IL DIRIGENTE



Art.1
(Obiettivo della legge)

1. La presente legge ha come finalità la promozione e il sostegno di nuova imprenditoria giovanile.
2. La legge intende:
 - a) favorire l'imprenditorialità dei giovani;
 - b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa;
 - c) predisporre agevolazioni di natura economica e fiscale nonché agevolare l'accesso al credito per le imprese di giovani e/o a prevalente partecipazione di giovani;

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge: le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione, organizzate in forma individuale, societaria o cooperativa.

Non sono ritenute ammissibili domande relative ad iniziative imprenditoriali che siano di fatto in continuità con imprese preesistenti.

CAPO II
INCENTIVI IN FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 3
(Requisiti)

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo le imprese di cui all'articolo 2:
 - a) organizzate in forma individuale, di titolarità esclusiva di giovani con un'età compresa fra i 18 e 35 anni e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

b) organizzate in forma di società a responsabilità limitata, oppure in forma cooperativa, dove almeno il 51% delle quote di partecipazione sia di proprietà di giovani con un'età compresa fra i 18 e 35 anni e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.

Art. 4

(Benefici)

1. A favore delle imprese di cui al presente capo, sono previsti i seguenti benefici:
 - a) incentivi fiscali consistenti nell'esenzione dell'aliquota IGR per i primi tre anni di attività;
 - b) incentivi contributivi consistenti nello sgravio del 50% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro per un massimo di tre anni;
 - c) incentivi contributivi consistenti nello sgravio del 50% sulla gestione separata dovuta dall'amministratore e da soci lavoratori per un massimo di tre anni;
 - d) incentivi finanziari consistenti nella concessione del credito agevolato, garantito da idonee garanzie personali o reali, di cui all'articolo 5, con interessi a carico dello Stato fino alla misura del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro centomila/00. L'erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all'articolo 5 è condizionata all'iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita contro l'azione revocatoria secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73. Sono applicabili i benefici di cui all'articolo 17 del medesimo decreto delegato;
 - e) in deroga a quanto previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 "Legge sulle società" e successive modifiche e integrazioni, il capitale sociale minimo per la costituzione di una società a responsabilità limitata è fissato pari ad Euro 1,00 (uno/00);
 - f) le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
 - g) esenzione della tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di rimborso della tassa eventualmente già pagata.

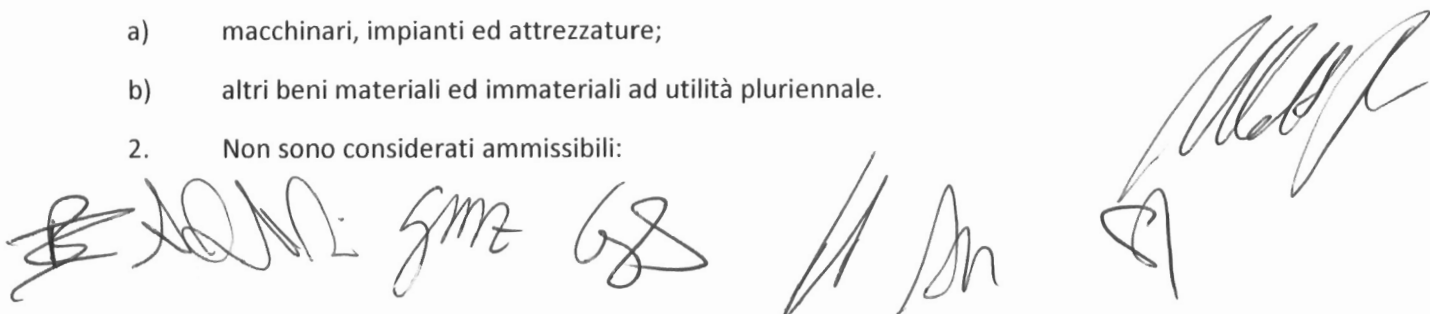
Art.5

(Investimenti ammissibili)

1. Al fine della concessione del credito agevolato di cui all'articolo 4, lettera d), in deroga a quanto previsto dall'Art.15 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche e integrazioni, sono considerati investimenti ammissibili per la realizzazione del progetto quelli relativi a:

- a) macchinari, impianti ed attrezzature;
- b) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale.

2. Non sono considerati ammissibili:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'B. N. M.'. To its right are several other signatures and initials, including 'gmr', 'GZ', and a series of slanted lines followed by 'An'. On the far right, there is a large, complex signature that looks like 'M. B. P.'.

- a) gli investimenti per l'acquisto del terreno e per la costruzione ovvero per l'acquisto di immobili destinati a sede dell'attività;
- b) gli investimenti sostenuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

CAPO III AGEVOLAZIONI

Art.6

(Domanda di ammissione ai benefici)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 4, lettera d) vanno presentate all'Ufficio Attività Economiche entro e non oltre centottanta giorni dalla data del primo rilascio della licenza e devono contenere:
 - a) denominazione dell'impresa e generalità del legale rappresentante;
 - b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
 - c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business – plan); il piano economico e finanziario;
 - d) il piano occupazionale;
 - e) l'autocertificazione attestante l'idoneità di cui all'articolo 9 per i titolari, gli amministratori, i soci;
 - f) l'elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta degli incentivi finanziari di cui alla lettera d) dell'articolo 4.
2. Sono esaminate anche le domande di ammissione ai benefici per imprese che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora ottenuto il primo rilascio di licenza. In quest'ultimo caso l'erogazione dei benefici è subordinata al rilascio della licenza, come da domanda presentata, entro dodici mesi dalla data di notifica di ammissione ai benefici.
3. I benefici della presente Legge diversi da quelli previsti all'articolo 4, lettera d) sono riconosciuti d'ufficio, senza la presentazione di alcuna domanda di ammissione, in sede di rilascio della licenza d'esercizio.

Art.7

(Comitato valutatore)

1. I benefici di cui all'articolo 4, lettera d) sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche o suo delegato e dal Direttore della Agenzia per lo Sviluppo o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche.

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the evaluation committee mentioned in the text above. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

2. Il comitato valutatore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, la correttezza e completezza della documentazione, nonché di esaminare, valutare il progetto d'impresa e deliberare in merito.
3. Il comitato valutatore esamina entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione il progetto con i promotori, successivamente delibera e comunica al presentatore, mediante comunicazione TNotice, la propria motivata decisione entro dieci giorni lavorativi dalla data di deliberazione.

Art.8

(Esame della domanda e provvedimento di ammissione ai benefici)

1. Il comitato valutatore sulla base del progetto presentato, delibera l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4, lettera d) nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto dell'idoneità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la compatibilità dell'iniziativa con gli eventuali indirizzi economici generali della Repubblica di San Marino.

Art.9

(Idoneità)

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa beneficiaria in qualità di persona giuridica, il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci persone fisiche o giuridiche, devono essere "soggetti idonei" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Art.10

(Revoca e cumulabilità dei benefici)

1. Il comitato valutatore esercita il controllo in ordine alla realizzazione del progetto di impresa per il quale siano stati concessi i benefici di cui alla presente legge al fine di verificare:
 - a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
 - b) lo stato di attuazione del progetto di impresa;
 - c) il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Attività Economiche dispone controlli e ispezioni presso le imprese beneficiarie.
3. Nel corso dei tre anni successivi al termine dell'utilizzo dei benefici concessi, i soggetti beneficiari tengono a disposizione dell'Ufficio Attività Economiche tutta la documentazione relativa ai benefici ricevuti.



Non sono consentiti atti di trasferimento della licenza o di quote societarie che facciano venire meno le condizioni soggettive di cui all'articolo 3, per almeno un anno dal termine della fruizione dell'ultimo incentivo goduto ai sensi della presente legge. Il suddetto trasferimento comporta, se gli incentivi sono ancora in corso, l'immediata decadenza da essi ed in ogni caso l'obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite.

4. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, il comitato valutatore ha la facoltà di adottare regolamenti che avranno una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla presente legge.

Art. 11

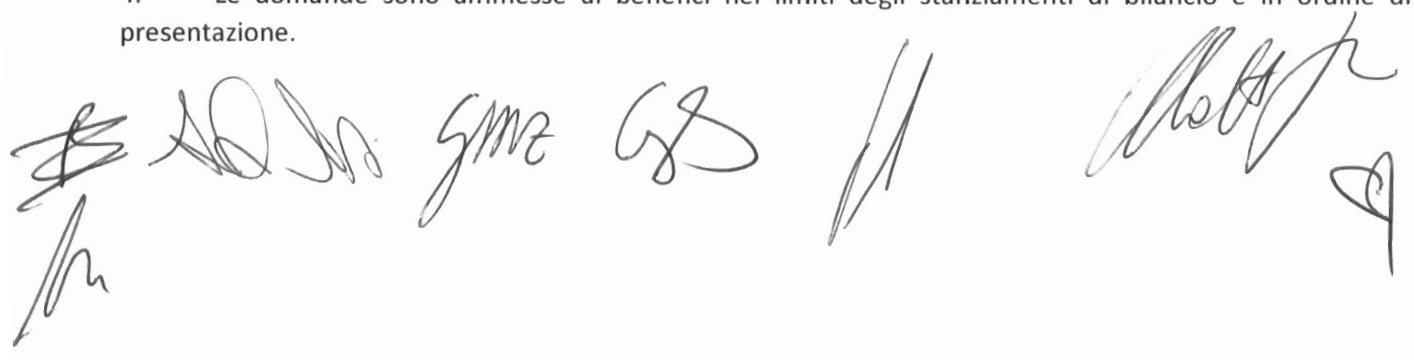
(Riduzione o revoca delle agevolazioni)

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del comitato valutatore, in forma totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.
2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme. E' fatta salva l'applicazione dell'abbattimento del reddito minimo previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 N.158, così come modificati dall'articolo 55 della Legge 22 dicembre 2011 N.200.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di prestiti e di credito agevolato, si applica per quanto compatibile il Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73.

Art.12

(Copertura finanziaria)

1. I costi inerenti gli incentivi finanziari sono imputati sul cap. 2-4-7226 "Contributi in c/interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche (art.25 L.n.150/2012 – D.D. n.93/2013).
2. I costi inerenti gli sgravi contributivi sono imputati sul cap. 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro".
3. Le somme stanziare e non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
4. Le domande sono ammesse ai benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in ordine di presentazione.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. From left to right, there are several distinct marks, including what appears to be a signature, the letters 'gme', and other stylized initials.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Abrogazioni e norma transitoria)

1. E' abrogata la Legge 24 novembre 1997 n.134 "Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile" e relativo Regolamento 11 febbraio 2011 N.2 e successive modifiche e integrazioni.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato Valutatore di cui all'articolo 9 subentra in tutte le funzioni dell'abrogata Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile.
2. bis Le pratiche già autorizzate sotto la vigenza della Legge n. 134/1997 continuano ad essere soggette alle disposizioni e prescrizioni in essa contenute; i beneficiari sono assoggettati agli obblighi e vincoli previsti al momento dell'autorizzazione e il controllo del rispetto delle prescrizioni permane in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. ter Le domande già depositate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge sono ammesse dal Comitato Valutatore ai benefici previsti dalla Legge n. 134/1997, fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge fino all'esame della relativa pratica.

Art. 14

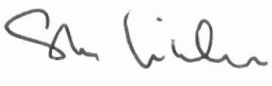
(Entrata in vigore)

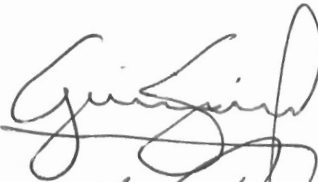
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 (PDcs)

 (PDcs)

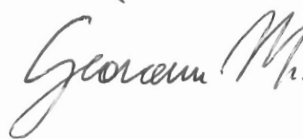
 (PDcs)

 (PDcs)

 (NPR)

 (NPR)

 (RETE)

 (rete)